



Osservazioni di ANAC sul disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile” (A.C. n. 2823)

VIII Commissione - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati

1) Premessa

Si desidera esprimere, innanzitutto, un sentito ringraziamento al Presidente e ai Componenti della VIII Commissione della Camera dei Deputati per avere chiesto all'Anac un contributo all'esame di un disegno di legge che affronta un tema di assoluta urgenza: la necessità di assicurare una risposta efficace e tempestiva all'emergenza provocata dagli eccezionali eventi alluvionali che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia. Tali eventi si inseriscono in un quadro ormai strutturale di vulnerabilità del territorio, segnato da un rischio idrogeologico crescente e dalle conseguenze sempre più gravi di fenomeni naturali estremi, amplificati dai cambiamenti climatici e divenuti, purtroppo, ricorrenti con intensità allarmante.

In tale contesto, l'iniziativa legislativa in discussione appare utile e opportuna, anche alla luce dei persistenti rischi per la sicurezza e delle evacuazioni tuttora in corso, che incidono profondamente sulla vita quotidiana e sul benessere delle comunità coinvolte.

ANAC ha già avuto modo di intervenire su tematiche affini, formulando osservazioni puntuali in materia di gestione delle emergenze climatiche e di ricostruzione *post*-calamità in relazione ai progetti di legge A.C. n. 589, A.C. n. 647, A.C. n. 1632, A.C. n. 2184, A.S. n. 1272 e A.S. n. 1479, nonché attraverso l'Atto di Segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 20 novembre 2024, che ha evidenziato criticità rilevanti nei procedimenti autorizzativi e nei sistemi di monitoraggio degli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico.

Ulteriori valutazioni e proposte saranno sviluppate nel presente documento, in pieno spirito collaborativo, con l'auspicio che possano trovare accoglimento nel corso dell'esame parlamentare del decreto in conversione. In tale prospettiva, si ritiene opportuno formulare alcuni suggerimenti e specifiche proposte emendative che potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente l'intervento normativo, soprattutto per quanto attiene ai profili della trasparenza, della semplificazione e del doveroso coinvolgimento delle popolazioni colpite, senza trascurare la necessità (più volte richiamata dal questa Autorità) di circoscrivere, per quanto possibile, il potere derogatorio dei Commissari straordinari nominati per la gestione delle emergenze e dei successivi processi ricostruttivi.

2) Il necessario raccordo con il quadro normativo vigente

In primo luogo, si ritiene di dover segnalare che il disegno di legge in esame presenta alcune difficoltà di coordinamento con il quadro normativo attualmente vigente.

Si configura, infatti, come un intervento *ad hoc*, concepito per fronteggiare emergenze specifiche, ma, proprio per questa sua natura eccezionale, finisce per collocarsi in posizione



parzialmente disallineata rispetto alle disposizioni già adottate per i diversi processi di gestione dell'emergenza e di ricostruzione e, soprattutto, rispetto alla **Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità** (legge 18 marzo 2025, n. 40), che nel testo in commento non viene richiamata in alcun modo.

Sarebbe, invece, opportuno ricondurre anche questo intervento emergenziale – almeno per i profili che attengono alla transizione verso la ricostruzione – alla cornice organica delineata dalla citata legge, così da garantire coerenza sistematica e continuità amministrativa.

Pur riconoscendo che il decreto in conversione e la legge n. 40 del 2025 operano su piani non perfettamente sovrapponibili – il primo rivolto alla gestione immediata dell'emergenza, la seconda dedicata alla fase successiva della ricostruzione – un raccordo tra i due strumenti appare comunque necessario. Alcune disposizioni del decreto, in particolare quelle relative alla frana di Niscemi, incidono infatti già su aspetti tipici della ricostruzione, come le misure di delocalizzazione, e richiedono pertanto un inquadramento coerente con i principi e le procedure stabiliti dalla richiamata Legge quadro.

In questa prospettiva, si intende proporre uno specifico emendamento volto a garantire un adeguato coordinamento normativo tra il decreto in esame e la legge n. 40 del 2025, così da assicurare un sistema unitario, chiaro e funzionale alla gestione efficace delle emergenze e delle successive fasi di ripristino della normalità.

Si suggerisce, pertanto, il seguente intervento emendativo:

All'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano, ove non incompatibili, le disposizioni in materia di ricostruzione post-calamità di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40.».

3) La gestione commissariale straordinaria: compensare i poteri di deroga con la digitalizzazione (art. 15, “Commissario straordinario per l'area di Niscemi”)

Nell'ambito del disegno di legge in esame, le disposizioni che più direttamente intersecano le competenze di ANAC riguardano la gestione dell'emergenza nel territorio di Niscemi, per la quale il legislatore prevede l'attivazione di uno specifico regime commissariale. Si tratta, infatti, della parte del provvedimento che incide in modo più significativo sui profili di **trasparenza**, corretto affidamento dei **contratti pubblici** e delimitazione dei **poteri derogatori**, temi sui quali l'Autorità è chiamata a fornire un contributo istituzionale particolarmente attento.

Come è noto, a partire dal 18 gennaio 2026 un'intensa ondata di maltempo ha investito il Sud Italia, provocando ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il 25 gennaio, nel comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificata una frana di vaste proporzioni a ridosso della parte meridionale del centro abitato, rendendo necessaria la delimitazione di una zona rossa e l'immediata evacuazione dei residenti. Fin dalle prime ore successive all'evento, il Dipartimento della Protezione civile ha operato in stretto raccordo con le strutture locali per monitorare l'evoluzione del fenomeno e garantire gli interventi urgenti di assistenza.

Il 26 gennaio il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le tre Regioni, mentre il 30 gennaio il Capo



del Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 1180, recante le prime misure urgenti a supporto dei territori interessati.

In questo quadro, l'articolo 15 del decreto oggetto di conversione prevede la nomina del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Commissario straordinario per l'area di Niscemi, al fine di assicurare la celere realizzazione delle misure e degli interventi volti all'incremento della sicurezza e della resilienza del territorio comunale interessato dagli eventi calamitosi.

Il quadro normativo che si applica a tale gestione commissariale attribuisce al Commissario straordinario ampi poteri di deroga rispetto alla regolamentazione ordinaria.

In particolare, l'art. 15, comma 1, del decreto oggetto di conversione, prevede che per l'esercizio delle sue funzioni il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con la Regione Siciliana, e che «*Le ordinanze **possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea*». Rimane salva l'applicazione agli interventi della procedura di somma urgenza e della disciplina dei contratti affidati durante l'emergenza di protezione civile di cui agli articoli 140 e 140-bis del Codice dei contratti pubblici¹.

Al riguardo, se ben si comprende la *ratio* della scelta, legata all'esigenza di assicurare la celerità degli interventi, nell'ottica di un tempestivo ripristino della sicurezza e di una rapida ripresa della vita sociale e delle attività produttive nei territori colpiti dalla frana, si deve anche evidenziare l'opportunità di non vincolare il Commissario straordinario all'utilizzo di procedure derogatorie anche ove non ne sussista la necessità. Si ritiene, piuttosto, che il Commissario debba essere lasciato **libero di scegliere**, sulla base delle specificità della situazione e del contesto, se avvalersi o meno della facoltà di deroga.

Giova altresì rammentare che il vigente Codice dei contratti pubblici, oltre a contenere una puntuale disciplina delle procedure in caso di urgenza e delle procedure di protezione civile (articoli 140 e 140-bis, citati nel decreto in conversione), reca anche **diverse disposizioni acceleratorie** – tra le altre, le più alte soglie per il ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate, la possibilità di procedere mediante appalto integrato, la c.d. inversione procedimentale per le procedure aperte e la consegna dei lavori in via d'urgenza – che permettono di intervenire con tempestività.

L'esperienza mostra, inoltre, che la compressione delle procedure sotto il profilo dei tempi e della concorrenza non sempre porta ai benefici auspicati. Procedure negoziate con invito a pochi operatori economici e con tempi ridotti per la presentazione delle offerte comportano **alti rischi di gara deserta**, come talvolta rilevato in sede di verifica degli appalti *post sisma* Italia Centrale, con conseguente necessità di ripetizione delle procedure e allungamento dei tempi.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la formulazione adottata dal decreto in conversione, laddove prevede che le ordinanze «*possono disporre anche in deroga*», appare opportuna, in quanto configura l'esercizio del potere derogatorio come una facoltà e non come un obbligo.

In ogni caso, stante l'ampiezza dei poteri di deroga attivabili, appare comunque opportuno valutare un **bilanciamento in termini di maggiore trasparenza**, non solo attraverso l'utilizzo

¹ Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".



della Piattaforma unica della trasparenza, di cui si dirà a breve, ma anche mediante l'introduzione o il potenziamento di ulteriori misure.

Appare essenziale, in particolare, **escludere qualsiasi deroga alle norme sulla digitalizzazione**, anzi, ove possibile, **rafforzare ulteriormente le misure di digitalizzazione rispetto alla disciplina ordinaria**, in quanto il ricorso agli strumenti digitali, oltre a costituire una garanzia di trasparenza e legalità, tanto più necessaria in presenza di ampi poteri in deroga, semplifica le attività del Commissario, delle stazioni appaltanti e delle imprese e accresce la concorrenza, a beneficio della qualità delle opere e, quindi, in ultima istanza, del benessere dei cittadini.

Al tempo stesso, la digitalizzazione può altresì dare impulso all'applicazione di metodologie avanzate e innovative, come il *Building Information Modeling* (BIM) e i cantieri digitali, i quali, a propria volta, permettono anche più elevati livelli di conformità alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Al fine di assicurare che la gestione dell'emergenza e, successivamente, la transizione alla fase ricostruttiva possano giovare di tali rilevanti vantaggi, occorre dunque assoggettare le connesse procedure e i relativi contratti pubblici alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di digitalizzazione.

Si suggerisce, pertanto, il seguente intervento emendativo:

All'articolo 15, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, dopo le parole: «*agli interventi di cui al presente articolo*», sono inserite le seguenti: «**delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,** » e le parole: «*di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*» sono sostituite dalle seguenti: «**di cui al decreto medesimo**».

4) Assicurare trasparenza sui contributi erogati

Nel quadro delineato dal decreto in conversione, assumono particolare rilievo le disposizioni che disciplinano l'erogazione di **contributi a favore di soggetti privati** colpiti dagli eventi calamitosi, finalizzate a sostenere la continuità della vita economica e sociale delle comunità interessate. Si tratta di misure che, se correttamente orientate, possono costituire un presidio essenziale per evitare l'abbandono dei territori e favorire la ripresa delle attività produttive e residenziali.

In tale prospettiva, con specifico riferimento all'emergenza in corso nel territorio di **Niscemi**, l'art. 16 attribuisce al Commissario straordinario la facoltà di concedere ai titolari di immobili distrutti o danneggiati in conseguenza dei dissesti, nonché a quelli demoliti o da demolire, **contributi destinati all'acquisto di aree alternative**, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica del comune interessato o dei comuni limitrofi, ovvero **all'acquisto di immobili immediatamente disponibili** all'interno del medesimo perimetro territoriale, per finalità residenziali o produttive.

Più in generale, il Capo III del decreto, dedicato a ulteriori misure urgenti di protezione civile e in materia di controllo sulla concessione di contributi pubblici per danni catastrofali, interviene – con l'art. 21 – sulla **disciplina dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia**



di ricostruzioni **post-alluvionali**², rafforzando il quadro normativo relativo ai **contributi per la delocalizzazione nell'ambito della ricostruzione privata**. Si tratta – come si dirà meglio nel successivo paragrafo – di un intervento che, oltre a colmare lacune applicative, si prefigge l'obiettivo di definire un sistema più coerente di sostegno ai cittadini colpiti, in grado di orientare le scelte verso soluzioni che preservino la coesione territoriale e sociale.

In questo contesto, l'erogazione dei contributi ai soggetti colpiti – che rappresenta uno degli strumenti più incisivi per sostenere la ripresa economica e sociale dei territori – richiede un quadro di garanzie che assicuri la massima **tracciabilità delle risorse** e la piena **verificabilità dei processi decisionali**. La gestione dei ristori, infatti, non può prescindere da un sistema informativo capace di rendere immediatamente intellegibili criteri, tempi e modalità di assegnazione, così da rafforzare la fiducia dei cittadini e prevenire ogni possibile opacità.

È proprio in questa prospettiva che la **digitalizzazione** assume un ruolo decisivo, configurandosi come il presupposto necessario per coniugare rapidità d'intervento, correttezza amministrativa e trasparenza diffusa. Come già evidenziato, infatti, l'esteso ricorso alla digitalizzazione consente di rafforzare in modo significativo il presidio di trasparenza sull'intera gestione dell'emergenza.

La trasparenza, ben lungi dal costituire un fattore di blocco o di rallentamento delle procedure, agisce, al contrario, come il più potente veicolo di accelerazione, in quanto consente rilevanti semplificazioni amministrative, favorisce la concorrenza e fa emergere le eccellenze.

Si suggerisce, pertanto, di integrare il decreto in esame con apposite previsioni che assicurino l'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali per il tracciamento dei contributi erogati. Ciò, non solo come parte di un più ampio processo di investimento nell'innovazione, ma anche come strumento di semplificazione di tutte le fasi operative e, insieme, di promozione della trasparenza.

Grazie all'uso delle piattaforme digitali diventa infatti possibile **raccogliere in tempo reale e mettere immediatamente a disposizione** dei soggetti interessati e di tutti i cittadini i **dati relativi alle diverse fasi** dell'emergenza e della ricostruzione, ai tempi, ai costi, alle risorse utilizzate, senza che questo rappresenti più un onere e un freno. Grazie a tutto ciò, soprattutto, le comunità locali possono non solo verificare quanto si sta facendo, ma anche **partecipare attivamente**, sentendosi davvero parte di un **progetto comune**, rimanendo quindi legate ai territori ed evitando il rischio di un pericoloso spopolamento e impoverimento.

La trasparenza, dunque, non rappresenta soltanto uno strumento funzionale a far emergere eventuali fenomeni corruttivi, ma assume un ruolo cruciale per il coinvolgimento dei cittadini colpiti dall'evento calamitoso, anche attraverso le associazioni del terzo settore.

La digitalizzazione è, quindi, il necessario presupposto per creare **una cittadinanza informata e "partecipante"**.

La **piena conoscibilità dell'erogazione dei contributi erogati**, attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche liberamente accessibili, come pure **l'accesso ai processi decisionali** ed alle procedure di affidamento costituiscono altresì – come si è pocanzi evidenziato – un indispensabile contrappeso all'attribuzione dei poteri di deroga alla legislazione ordinaria, connessi alla fase emergenziale.

In tale prospettiva, potrà rivelarsi estremamente utile e opportuno l'utilizzo di strumenti digitali già esistenti, quali la **Piattaforma unica della trasparenza amministrativa**, peraltro già prevista, nell'ambito della ricostruzione *post-calamità*, all'art. 6, comma 1, della citata legge 18

² Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi", convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.



aprile 2025, n. 40 (“*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”)³, e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all’art. 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82⁴ e all’art. 23 del decreto legislativo n. 36/2023, costituite presso ANAC; strumenti che, per le loro funzionalità, risultano essenziali non solo per l’adempimento degli obblighi normativi, ma anche per qualificare in modo maturo e, insieme, innovativo l’intero processo di gestione dell’emergenza e, successivamente, di ricostruzione, legandolo a sistemi informativi già operativi e di provata efficacia.

Si seguiscono, pertanto, i seguenti interventi emendativi:

All’articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«5. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi di cui al presente articolo è assicurata mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

All’articolo 21, comma 1, lettera *b*), quarto periodo, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, dopo le parole: «*destinate, a legislazione vigente, alle misure di ricostruzione privata.*» è inserito il seguente periodo:

«Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei contributi per la delocalizzazione di cui al comma 3-bis è assicurata mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza di cui al comma 5 dell’articolo 16.».

5) Progettare il meglio e creare eccellenza per contrastare lo spopolamento

Quando si verificano eventi calamitosi di particolare intensità, il principale rischio che si manifesta, una volta superata la fase acuta dell’emergenza, è quello dello **spopolamento dei territori colpiti**. Le comunità locali, già provate dai danni materiali e psicologici subiti, possono trovarsi di fronte a un progressivo indebolimento del tessuto economico e sociale: le attività produttive faticano a ripartire, i servizi essenziali si rarefanno, le famiglie valutano la possibilità di trasferirsi altrove, attratte da contesti percepiti come più sicuri e dotati di maggiori opportunità. Questo processo, se non contrastato con misure tempestive e lungimiranti, rischia di trasformare l’evento calamitoso in una crisi permanente, generando un circolo vizioso di abbandono, perdita di competenze, isolamento territoriale e ulteriore vulnerabilità.

³ La Piattaforma unica della trasparenza ha precedentemente trovato riconoscimento da parte del legislatore negli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, e nell’articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, ed ora attende il completamento della cornice normativa per il suo consolidamento, all’esito del quale essa costituirà il punto di accesso unico per la totalità dei dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

⁴ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “*Codice dell’amministrazione digitale*”.



La ricostruzione, dunque, non può limitarsi a riparare ciò che è stato danneggiato: deve essere accompagnata da politiche capaci di **restituire fiducia, prospettive e vitalità ai territori**, affinché la popolazione possa scegliere di restare e contribuire alla rinascita della propria comunità.

Nel decreto in esame, il legislatore appare consapevole di tale rischio e manifesta l'intenzione di prevenirlo attraverso un approccio più attento alla permanenza delle persone e delle attività economiche nei luoghi colpiti.

In questa direzione si colloca l'art. 21 del decreto in conversione – inserito nel Capo III, dedicato alle misure urgenti di protezione civile applicabili, in generale, ai territori colpiti da calamità – che interviene, per quanto riguarda la **ricostruzione privata**, sul già richiamato art. 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023 in materia di ricostruzioni *post*-alluvionali. La modifica proposta, nel confermare l'applicabilità delle misure di delocalizzazione degli immobili residenziali e produttivi previste dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* del medesimo articolo, introduce **due vincoli rilevanti, volti a delimitare in modo più rigoroso l'ambito della delocalizzazione**.

In primo luogo, precisa che essa può avvenire, nei casi consentiti, esclusivamente all'interno del **comune di ubicazione dell'immobile o nei comuni limitrofi**, evitando così che la misura si traduca in un incentivo all'abbandono del territorio.

In secondo luogo, specifica quali siano i **fattori che impediscono la riparazione o ricostruzione in loco**, individuandoli sia negli strumenti ordinari di pianificazione – quali il piano di assetto idrogeologico e gli strumenti urbanistici – sia nella presenza di rischi idraulici e idrogeologici esterni all'immobile danneggiato, per i quali, alla data della domanda di contributo, non risultino programmati o finanziati interventi di mitigazione.

In tal modo, come evidenziato anche nella Relazione illustrativa, si colmano alcune lacune della normativa vigente e si introducono limiti ragionevoli e coerenti, che consentono di utilizzare la delocalizzazione solo quando strettamente necessario e comunque entro un perimetro territoriale definito, preservando la continuità delle comunità locali.

Risulta tuttavia assente, nel decreto in esame, una analoga previsione di contrasto allo spopolamento riconducibile alla **ricostruzione pubblica**, la quale potrebbe invece rappresentare un potente fattore di riequilibrio e di rilancio, capace di generare nuova attrattività e di sostenere il ripopolamento dei territori colpiti.

Gli interventi straordinari che caratterizzano le fasi *post*-emergenziali devono essere concepiti come un'opportunità per investire nei territori, promuovendo un **modello pubblico di eccellenza**. La ricostruzione non può e non deve limitarsi al mero ripristino dello *status quo ante*, ma deve diventare un motore di innovazione, capace di trasformare la crisi in un'occasione di crescita e di modernizzazione. Solo così è possibile coinvolgere attivamente le popolazioni locali, rendere attrattive le aree più colpite e scongiurare che ai danni materiali della calamità si sommino quelli, spesso irreversibili, dello spopolamento e della disaffezione.

In questa prospettiva, **progettare il meglio e creare eccellenza** non rappresentano un esercizio estetico o un obiettivo astratto, ma una strategia concreta per contrastare la perdita di popolazione e di capitale umano. Territori che offrono servizi pubblici moderni, infrastrutture sicure, spazi urbani di qualità e opportunità professionali sono territori che trattengono e attraggono persone. La qualità della ricostruzione diventa così un fattore determinante per invertire la tendenza allo spopolamento: edifici pubblici innovativi, scuole all'avanguardia, presidi sanitari efficienti, spazi culturali e sociali ben progettati contribuiscono a ricostruire non solo ciò che è stato distrutto, ma anche il senso di appartenenza e la fiducia nel futuro. Investire in eccellenza significa, dunque, investire nella permanenza delle comunità e nella loro capacità di rigenerarsi.



Questo impulso di rinnovamento deve riguardare tanto il **processo** quanto gli **esiti della ricostruzione**. Sul piano procedurale, l'innovazione deve permeare tutte le fasi: dalla progettazione e realizzazione, che devono avvalersi delle tecnologie più avanzate, alle procedure di affidamento, da svolgersi in modalità integralmente digitalizzate, con controlli rapidi e completi; fino alla fase esecutiva, nella quale l'adozione di cantieri digitali e piattaforme interconnesse consente di monitorare costantemente le attività, garantire sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenire presenze non autorizzate e ridurre il rischio di infiltrazioni criminali. Sul piano dei risultati, la ricostruzione deve puntare a edifici pubblici e infrastrutture che incarnino un nuovo standard di qualità, sostenibilità e attrattività, contribuendo a contrastare l'impovertimento del tessuto produttivo e a generare nuove opportunità di sviluppo.

Le attività tecniche e amministrative connesse ai processi di ricostruzione dovrebbero inoltre costituire l'occasione per **radicare sul territorio competenze pubbliche specializzate**, capaci di garantire un'amministrazione aperta, efficiente e stabile nel tempo. La ricostruzione, infatti, non si esaurisce nella fase emergenziale, ma richiede un accompagnamento di lungo periodo, che solo strutture competenti e adeguatamente formate possono assicurare.

Al fine di valorizzare un modello di ricostruzione fondato sull'innovazione, sull'eccellenza e sulla capacità di generare nuova attrattività nel rispetto delle specificità territoriali, si segnala l'opportunità di integrare il provvedimento in esame, prevedendo un vincolo di progettualità ulteriore, volto a orientare gli interventi pubblici verso standard qualitativi elevati e coerenti con gli obiettivi di resilienza, sviluppo e coesione sociale.

Si suggerisce, pertanto, il seguente intervento emendativo:

Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, inserire il seguente:

“Articolo 21-bis

(Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Commissario straordinario include nel piano speciale di ricostruzione di cui al secondo periodo anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».

6) Le previsioni in materia di mitigazione del dissesto idrogeologico

L'articolo 15, comma 2 del decreto attribuisce al Commissario straordinario il potere di predisporre, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana e sentito il sindaco del Comune di Niscemi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, uno o più programmi per interventi di prevenzione strutturale e per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nel territorio comunale di Niscemi, tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine, il decreto stanziava fondi specifici per finanziare gli interventi di riduzione del rischio.



Tale previsione appare in linea con la necessità, già sottolineata da ANAC, di realizzare programmi di intervento volti ad intervenire *ex ante*, in funzione preventiva degli eventi di dissesto, al fine di mappare il territorio nazionale, evidenziando le zone maggiormente critiche ove realizzare opere per ridurre la vulnerabilità del territorio.

In materia di prevenzione del dissesto idrogeologico ANAC, nell'ambito della propria attività di vigilanza, ha svolto, una compiuta indagine tesa a rilevare le macro-criticità comuni agli interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici posti a cura dei Commissari straordinari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 24 giugno 2014, n. 91.

In particolare, in occasione di tale indagine, sono state rilevate alcune problematiche segnalate dall'Autorità a Governo e Parlamento con l'Atto di segnalazione n. 3 del 20 novembre 2024.

In tale segnalazione, ANAC ha altresì sottolineato l'importanza di semplificare l'*iter* volto alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici, siccome, dall'indagine svolta, è emerso che i Commissari straordinari degli interventi si trovano a dover alimentare numerosi e diversi *database*, con impegno di tempo e risorse.

Infatti, l'attuale sistema prevede l'inserimento di informazioni relative a tutte le fasi realizzative, dalla progettazione fino al collaudo, all'interno di un'apposita Banca dati, denominata "ReNDiS"⁵ gestita dall'ISPRA. Tale ultima banca dati costituisce un potente strumento conoscitivo, poiché in essa sono contenuti tutti i documenti dell'intervento di cui si chiede il finanziamento, che le Autorità di bacino devono valutare ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

Tuttavia, la Banca dati ReNDiS appare esaustiva in relazione a tutta la documentazione dell'intervento prima della gara, mentre la Banca nazionale dei contratti pubblici di all'art. 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e all'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 istituita presso ANAC (BDNCP) risulta complementare per tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'opera dalla fase di gara fino al collaudo della stessa, con il vantaggio inoltre di consentire il monitoraggio fisico dei singoli interventi e di rispondere all'esigenza, rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di un controllo effettivo di realizzazione delle opere, che va oltre al solo controllo sull'avanzamento finanziario dell'investimento.

Per tali ragioni, al fine di prevedere un **monitoraggio unitario degli interventi** sulle opere di contrasto e mitigazione dei dissesti idrogeologici e di semplificare l'attività dei Commissari, ANAC aveva già suggerito modifiche al testo all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 *"Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"*.

Nello specifico era stata proposta l'interoperabilità anche nei confronti dei dati contenuti nella Banca nazionale dei contratti pubblici di all'art. 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e all'art. 23 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (BDNCP), nel rispetto del principio dell'*once only*.

⁵ Il progetto di un "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)" nasce nel 2005 a partire dall'attività di monitoraggio che l'ISPRA svolge per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE (allora MATTM e poi MiTE), sull'attuazione di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso.

L'interfaccia di navigazione (ReNDiS-web) fornisce, a chiunque si colleghi al sito, la possibilità di consultare i dati principali degli interventi censiti e di visualizzarne il quadro d'insieme per i diversi ambiti geografici. Per gli Enti e le Amministrazioni coinvolti dal progetto, inoltre, sono disponibili una serie di funzionalità specifiche che, previa registrazione ed autenticazione, permettono l'accesso ad un set di dati più esteso e l'invio di informazioni ed aggiornamenti in tempo reale.

Nel 2015 la piattaforma ReNDiS è stata integrata con un'area "istruttorie", riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sui fondi di competenza del MASE.



Si ripropone, quindi, anche in tale sede il seguente possibile intervento emendativo di portata generale, volto ad assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico **su tutto il territorio nazionale**, volto a consentire **l’inserimento dei dati una sola volta**, ovvero nella Banca dati ReNDiS per tutto quanto richiesto prima della gara e nella BDNCP dalla fase della gara in poi, auspicando la creazione di un sistema unitario tramite utilizzo di codici univoci per l’identificazione di uno stesso intervento al fine di promuovere l’interoperabilità delle banche dati.

Dopo l’articolo 21, inserire l’**articolo 21-bis (Modifiche all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”** convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191)

1. All’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 è apportata la seguente modifica:

dopo la parola «decreto» è inserita la seguente proposizione: **«È assicurata l’interoperabilità tra la banca dati ReNDiS e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 23 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato di cui all’art. 19 del medesimo decreto legislativo».**